

# **COMUNE DI MORAZZONE**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE**

Approvato con delibera di C.C. n. 13 del 28.02.1985

C O M U N E    D I    M O R A Z Z O N E  
P R O V I N C I A   D I   V A R E S E

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE**

**ART. 1 - Istituzione del mercato ambulante**

E' istituito il mercato ambulante per la vendita di alimentari, merceria e vari prodotti di largo consumo.

**ART. 2 - Definizione del mercato ambulante**

Il mercato ambulante e' uno spazio di area pubblica appositamente attrezzato per la vendita al dettaglio di merci varie.

**Art. 3 - Calendario e ubicazione**

Il mercato settimanale si effettua nella giornata di martedi di ogni settimana o, se questo e' festivo, al primo giorno non festivo precedente, ed e' ubicato in zona parcheggio Via Europa.

Tutti i commercianti potranno occupare i posti loro spettanti dalle ore 6 alle ore 14 e dovranno rispettare l'orario di vendita con esposizioni delle merci dalle ore 8 alle ore 12,30.

**ART. 4 - Trasferimento**

E' facolta' dell'Amministratore Comunale sentito il parere della Commissione per la disciplina del Commercio Ambulante di cui all'art. 3 della legge 19.5.76 n. 398, trasferire tutto o parte del mercato in altre aree idonee per esigenze di viabilita' o per cause di forza maggiore.

**Art. 5 - Suddivisione in settori e in posteggi**

Le aree pubbliche indicate nell'art. 3 sono suddivise in settori merceologici, ciascun settore e' suddiviso in posteggi delimitati. La lunghezza totale del banco non puo' essere superiore agli 8 metri. Eventuali friggitorie di pesce ed altri generi alimentari saranno consentite nell'osservanza delle apposite norme del regolamento di igiene.

**Art. 6 - Ammissione**

Sono ammessi a frequentare il mercato i titolari di licenza per la vendita in forma ambulante di generi alimentari, di articoli per l'abbigliamento e voci varie.

**Art. 7 - Concessione**

La concessione del posteggio viene rilasciata dietro presentazione di istanza in carta legale dalla quale devono risultare:

- le generalita' ed il domicilio del richiedente,

- gli estremi della licenza di commercio ambulante,
- data e numero di iscrizione alla Camera di Commercio,
- generi autorizzati nella licenza,
- indicazione della superficie richiesta.

Il Sindaco sentita la Commissione comunale di cui all'art. 3 della legge 19.5.76, n. 398, provvede, alla concessione del posteggio.

#### **Art. 8 - Assegnazione dei posteggi di mercato**

L'Assegnazione del posteggio di mercato ha validità biennale con scadenza il 31 dicembre di ogni anno ed è tacitamente rinnovabile a meno che il concessionario non faccia pervenire al Comune, un mese prima della scadenza, dichiarazione di rinuncia.

L'Assegnazione del posteggio è revocabile, in qualsiasi momento per comprovate ragioni di pubblico interesse o di pubblica utilità previo parere della Commissione comunale per la disciplina del Commercio ambulante di cui all'art. 3 della legge 19 maggio 1976, n.398. L'Assegnazione annuale dei posti disponibili nel mercato è effettuata dal Sindaco a favore degli ambulanti che abbiano presentato domanda di assegnazione. Non può essere, in ogni caso concessa l'assegnazione di più di un posteggio per operatore. Il posteggio assegnato deve essere indicato nell'autorizzazione, a cura del Sindaco, anche se l'autorizzazione è rilasciata da altro Comune.

#### **Art.9 - Assegnazione temporanea**

Gli ambulanti che non sono titolari di posteggio possono occupare i posti non assegnati e quelli non tempestivamente occupati ai sensi dell'art. precedente, previa autorizzazione del Comando di Vigilanza urbana e, comunque, non prima delle ore 8.30, limitatamente a questi usi.

Tali assegnazioni temporanee sono fatte senza alcuna deroga alla destinazione per settore merceologico. Ogni abuso provocherà il provvedimento contravvenzionale, lo sgombero del posteggio e allontanamento dell'inadempiente dal mercato.

#### **Art. 10 - Richieste non accolte**

Le richieste di concessione non accolte per mancanza di disponibilità vengono tenute in evidenza e prese in esame nel caso si rendessero liberi dei posti nel settore merceologico interessato. L'assegnazione avviene quindi secondo l'ordine di presentazione delle domande, lasciando facoltà agli ambulanti che già frequentano il mercato settimanale di inoltrare richiesta di trasferimento del proprio banco nel posto reso libero.

#### **Art. 11 - Trasferimento del posteggio**

La concessione annuale del posteggio è strettamente personale, il trasferimento dell'autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante così

come previsto all'art. 4 della legge maggio 1976, n. 398, e dall'art. 8 del D.N. 15.01.77. Il trasferimento per causa di morte è consentito solo a favore dei soggetti di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 19.5.76, n. 398. In mancanza delle persone in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, il posteggio può essere assegnato, a richiesta e sentita la Commissione comunale per il commercio ambulante, a terzi che abbiano coadiuvato il titolare per almeno due anni negli ultimi cinque anni ed abbiano ottenuto prescritta autorizzazione amministrativa.

#### **Art. 12 - Revoca della concessione di posteggio**

L'autorizzazione ad occupare il posteggio viene revocata, sentita la Commissione Comunale per:

1) Perdita della condizione di ambulante o irregolarità non sanabili nell'autorizzazione;  
2) Dopo tre assenze dal mercato ingiustificate e consecutive e dopo 13 assenze nell'anno solere l'occupazione dell'area assegnata senza banco, o, comunque, senza le merci di vendita, è considerata non utilizzazione del posteggio.

Il Sindaco dispone gli accertamenti occorrenti;

3) Per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;

4) Per recidiva, previa diffida scritta, in infrazione delle norme di legge e regolamenti.

#### **Art. 13 - Conservazione del posteggio**

In concessionario che debba assentarsi per malattia o altra importante ragione di carattere personale, deve chiedere al Sindaco la conservazione del proprio posteggio prima di aver effettuato la terza assenza consecutiva.

La conservazione può essere disposta per un periodo massimo di quattro settimane, computando anche le assenze consecutive effettuate prima della domanda di conservazione del posto.

Solo per gravi e comprovati motivi e, nel caso di malattia, previa presentazione di certificazione rilasciata dall'U.S.S.L. di residenza del concessionario, può disporsi la conservazione del posteggio per un periodo di tempo superiore alle quattro settimane, sentita la Commissione Comunale per la disciplina del commercio ambulante.

La conservazione del posteggio sarà garantita anche per i periodi relativi al servizio militare obbligatorio, alla gravidanza e al puerperio e per tutti gli altri casi di assoluta comprovata necessità. Per un periodo massimo di quattro settimane in occasione delle ferie.

L'atto di accoglimento della domanda di conservazione del posteggio, deve essere corredato da certificazione del Sindaco del Comune di residenza da cui risulta l'avvenuto deposito, a cura dell'ambulante richiedente, della propria autorizzazione amministrativa.

#### **Art. 14 - Riscossione della tassa O.S.A.P. e della spesa di pulizia.**

La riscossione della tassa di occupazione spazi e delle

spese di pulizia del mercato è eseguita dall'Amministrazione Comunale tramite il personale dell'ufficio di Polizia Urbana, in base alle tariffe in vigore.

Ciascun posteggiatore è tenuto a corrispondere le relative somme all'atto dell'occupazione o quantomeno al momento stesso in cui si presenta l'incaricato alla riscossione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di istituire abbonamenti annuali, semestrali o trimestrali dietro pagamento anticipato dei corrispondenti importi.

L'abbonamento verrà considerato tacitamente rinnovato, qualora il concessionario non presenti disdetta scritta entro la fine del mese precedente la scadenza dell'abbonamento.

#### **Art. 15 - Vigilanza del mercato comunale ed obbligo di esibire la licenza di esercizio**

La vigilanza del mercato comunale è affidata alla Polizia Municipale ed all'Ufficio Comunale di Igiene e Sanità.

Gli ambulanti, durante le ore di vendita, hanno l'obbligo di esibire la licenza di commercio ogni qualvolta venga richiesta dalle autorità. La licenza deve essere comunque sempre esposta.

#### **Art. 16 - Vendita del pesce, molluschi e crostacei**

I venditori ambulanti di pesce, molluschi e crostacei, per poter ottenere l'autorizzazione al posteggio, dovranno avere un automezzo attrezzato conformemente alle leggi sanitarie vigenti, nonché il nulla osta del Veterinario Condotta, secondo quanto disposto dal regolamento comunale per il servizio veterinario.

#### **Art. 17 - Salami, formaggi e prodotto in conserva**

I salami, i formaggi tagliati ed i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetro, cellophan o veli, che non siano a contatto con altra merce messa in vendita.

#### **Art. 18 - Polli, conigli e selvaggina**

È consentita la vendita, previo Nulla Osta del Veterinario Condotta, di polli, conigli e selvaggina, ai gerenti di automezzi opportunamente attrezzati di impianto frigorifero.

#### **Art. 19 - Generi alimentari dei quali è vietata la vendita**

Non è consentita la vendita dei funghi freschi e del tartufo, ad eccezione di quelli coltivati (champignon e cremini) né di carni fresche bovine, equine, ovine e caprine.

È vietata qualsiasi attività dorella a preparare, a cuocere, preparare dolci con zucchero fuso, torrone ecc., ad eccezione delle castagne, del pistacchio intero o suo guscio.

Non è consentita la vendita di pasticcini freschi in genere. I biscotti possono essere venduti anche in vitro purché colti direttamente dalla scatola originale d'appartenenza, munita di re-

golare coperchio. E' proibita la vendita di latte intero, scremato o parzialmente scremato. E' consentita la vendita di articoli preconfezionati, purché sul contenitore o sulla etichetta apposta vi siano: l'indicazione del prodotto, il quantitativo netto, il peso od il volume, il nominativo della ditta produttrice o responsabile del confezionamento, ai sensi della Legge del 30.4.62 n° 283. E' comunque vietato impiegare carta già usata per avvolgere sostanze alimentari fatta eccezione per gli articoli forniti di guscio. E' vietata la vendita di sostanze medicamentose o denunziate come tali, di presidi medici di competenza delle arti ausiliarie (lenti, occhiali correttivi, busti ortopedici, apparecchi per l'udito ecc.) E' altresì inibita la vendita di anti-parassitari, fittofarmaci e di presidi delle derrate alimentari, secondo quanto disposto dal D.P.R. 3.8.1968, n° 1255.

#### **Art. 20 - Norme igienico-sanitarie**

E' proibita la vendita promiscua sullo stesso banco. I frequentatori del mercato sono obbligati ad osservare tutte le norme in vigore igienico sanitarie; devono curare la pulizia dei banchi e non devono lordare il suolo pubblico. I rifiuti devono essere raccolti in appositi sacchi di plastica di cui ciascun ambulante deve dotarsi a proprie spese.

#### **Art. 21 - Decoro e ordine dei banchi ed accessori**

I venditori ambulanti hanno l'obbligo di curare esteticamente l'esposizione delle merci, che dovrà essere contenuta nell'area assegnata. Non dovranno inoltre ostacolare la viabilità e disturbare i vicini del banco. I banchi dovranno essere protetti con tende od ombrelloni sia dal sole che dalla pioggia. Le tende, gli ombrelloni e le aste reggi-tenda non possono sporgere più di 50 cm. dalla linea anteriore dei banchi e devono essere posti ad altezza non inferiore a mt. 2,20 dal piano della strada. Le tende, gli ombrelloni e le aste reggi-tenda non devono, inoltre ostacolare il passaggio dei pedoni, l'agibilità dei negozi, degli uffici, dei passi carrai e degli ingressi delle abitazioni. Ai commercianti di piante e fiori, qualora gli stessi non operino in appositi chioschi, ed a quelli di articoli casalinghi è consentito posare a terra la merce in vendita.

#### **Art. 22 - Divieti e limitazioni**

Nell'area del mercato è vietato l'uso di altoparlanti od altri richiami acustici. Sono esclusi i venditori di dischi e cassette, purché il volume sia contenuto nei limiti indicati dal Servizio di vigilanza urbana. La reclamizzazione delle merci deve essere contenuta in limiti tali da non provocare molestie. E' severamente vietata la continua ed assillante offerta verbale di merce ai passanti. E' altresì vietato l'accesso dei girovaghi nell'area del mercato.

#### **Art. 23 - Divieto di rifornimento di merce ai banchi**

Durante le ore di vendita è vietato il rifornimento di

accede ai banchi, salvo nel caso di rifornimento effettuato a mano.

#### **Art. 24 - Personale addetto alla vendita**

I venditori devono esercitare l'attività nell'osservanza della normativa vigente in materia di disciplina del commercio ambulante. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia, in quanto applicabili, alle norme di legge che disciplinano la relativa materia.

#### **Art. 25 - Modifiche e norme di rinvio**

Ogni modifica al presente regolamento deve essere deliberata dal Consiglio Comunale previo parere, non vincolante, della Commissione Comunale per la disciplina del commercio ambulante. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia, in quanto applicabili, alle norme di legge che disciplinano la relativa materia.

#### **Art. 26 - Sanzioni**

Ai contravventori delle norme stabilite nel presente regolamento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 106 e segg. del T.U.L.C.F. 3.3.1934, n° 383, dall'art. 11 della legge n° 398 del 19.5.1976 e delle altre disposizioni di legge modificative ed integrative in vigore.